

Edizione di mercoledì 28 giugno 2017

IVA

Split payment: le novità della Manovra correttiva

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il nuovo concetto delle locazioni brevi

di **Leonardo Pietrobon**

ACCERTAMENTO

Regole operative nei casi di cessioni gratuite effettuate alle ONLUS

di **Marco Bargagli**

RISCOSSIONE

Definizione agevolata: pagamento al 31/7 e segnalazione anomalie

di **Raffaele Pellino**

CONTENZIOSO

La discussione della controversia nel processo tributario

di **Dottryna**

IVA

Split payment: le novità della Manovra correttiva

di **Alessandro Bonuzzi**

L'**articolo 1 del D.L. 50/2017**, nella **versione definitiva** convertita nella L. 96/2017, ha modificato sotto diversi aspetti la disciplina, contenuta nell'[articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#), del meccanismo dello **split payment**. Le novelle trovano applicazione dalle **operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017**.

L'aspetto innovativo più rilevante è senz'altro quello relativo all'**ambito soggettivo**. La Manovra correttiva, infatti, **estende** il raggio d'azione del meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle **Amministrazioni pubbliche** inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT (ex [articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#)), tra cui si annoverano gli **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali.

Pertanto, dovrebbero rientrare nello *split payment* anche gli **Ordini professionali**, compresi gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Al riguardo, con l'**informativa 32/2017**, il CNDCEC ha reso noto che *"dai primi contatti avuti ... con l'Agenzia delle Entrate sulla questione specifica, le predette conclusioni sono state **confermate**, seppure in via soltanto ufficiosa"*.

Inoltre l'ampliamento riguarda anche **altri soggetti**, non rientranti nel conto consolidato, che però sono considerati ad alta affidabilità fiscale; in particolare, trattasi di:

- società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del cod. civ.](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 1, del cod. civ.](#), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 1, del cod. civ.](#), dalle società di cui ai punti precedenti (cioè quelle controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Sono **esclusi**, invece, gli enti pubblici gestori di **demanio collettivo**, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Al fine di **facilitare** l'individuazione dei soggetti acquirenti in possesso delle caratteristiche per l'applicazione della scissione dei pagamenti, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un **documento attestante la loro riconducibilità** all'[articolo 17-](#)

[ter del D.P.R. 633/1972](#). Conseguentemente, i cedenti e prestatori in possesso dell'attestazione **sono tenuti** all'applicazione del regime in commento.

Viene, poi, stabilito che le disposizioni sullo *split payment* si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di **deroga** rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea (ex [articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE](#)); nello specifico, con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017, è stata fissata la scadenza dell'applicazione del meccanismo al 30 giugno 2020.

La versione definitiva della Manovrina **conferma** l'abrogazione del [comma 2 dell'articolo 17-ter](#) che prevedeva l'esclusione dall'applicazione dello *split payment* dei compensi per prestazioni di servizi sottoposti a **ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto**; pertanto, in base alla nuova disciplina, anche i compensi a favore dei **lavoratori autonomi** saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione.

Infine, altra modifica rilevante è quella secondo cui, decorrere **dal 1° gennaio 2018**, i **rimborsi da conto fiscale**, ai sensi dell'[articolo 78 della L. 413/1991](#), saranno **pagati direttamente ai contribuenti** da parte della struttura di gestione del MEF, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione. L'effetto dovrebbe essere quello di **accelerare** i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della scissione dei pagamenti, atteso che si dovrebbero eliminare i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Le relative modalità di attuazione saranno disciplinate con apposito **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dal 23 giugno 2017 (ossia dalla data di entrata in vigore della L. 96/2017).



Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Il nuovo concetto delle locazioni brevi

di **Leonardo Pietrobon**

Con l'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), il Legislatore ha **introdotto**, di fatto, un **nuovo concetto di locazione breve** da parte delle persone fisiche che detengono gli immobili nella sfera personale.

La versione definitiva del [comma 1 dell'articolo 4](#) prevede che *“si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*.

Tale nuovo concetto rappresenta uno stacco rispetto all'impostazione passata. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha sempre qualificato la locazione e il conseguente reddito realizzato richiamando i proventi derivanti dal mero e solo sfruttamento dell'immobile, come stabilito dall'[articolo 1571 del codice civile](#) secondo cui *“la locazione è un contratto con il quale una parte si obbliga a fare godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo”*.

Sul punto, il Ministero delle finanze, con la [risoluzione del 31/12/1986 n. 1916](#), ha chiarito che *“la fornitura, anche abituale, di appartamenti ammobiliati e camere mobiliate verso un determinato corrispettivo, non accompagnata dalla prestazione di servizi accessori, non è idonea ad integrare gli estremi necessari per la configurabilità di una attività imprenditoriale. In effetti in quest'ultima ipotesi la causa che si viene a costituire tra l'affittacamere e il villeggiante è riconducibile alla fattispecie tipica del contratto di locazione con il quale il locatore si obbliga dietro corrispettivo a far godere al locatario ed a tempo determinato, un bene immobile”*.

Di contro, nella medesima risoluzione viene specificato che *“l'affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, quali la consegna e il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione esterna in forma di impresa, configura attività commerciale con produzione di reddito di impresa, se tale attività viene esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva”*.

Come accennato, per effetto del nuovo contenuto del [comma 1 dell'articolo 4](#), invece, **viene introdotto un nuovo concetto di locazione breve ampliata rispetto al passato**, in quanto, oltre alla messa a disposizione dell'immobile vengono incluse in tale concetto anche **le locazioni**

accompagnate con la fornitura di parte di servizi aggiuntivi, quali in modo tassativo ed esclusivo:

- la **fornitura della biancheria** e
- la **pulizia dei locali**.

Ante D.L. 50/2017		Post D.L. 50/2017	
Tipologia di servizi	Tipologia di reddito	Tipologia di servizi	Tipologia di reddito
<ul style="list-style-type: none"> • Locazione di immobile 	Reddito di natura fondiaria per la persona fisica	<ul style="list-style-type: none"> • Locazione di immobile • Cambio della biancheria (<i>in/out</i> dell'ospite) • Pulizia dei locali (<i>in/out</i> dell'ospite) 	Reddito di natura fondiaria per la persona fisica
<ul style="list-style-type: none"> • Locazione di immobile • Cambio della biancheria (<i>in/out</i> dell'ospite) • Pulizia dei locali (<i>in/out</i> dell'ospite) • Servizio <i>transfer</i> (ad esempio da e per l'aeroporto) • Noleggio mezzi di trasporto • Posto spiaggia • Servizio ristorazione (prima colazione e altri pasti ove ammesso) • Organizzazione di escursioni, <i>tour</i>, ecc. • Servizio deposito bagagli • Servizio <i>baby club/babysitting</i> • Altri servizi 	Reddito non di natura fondiaria (redditi diversi ex art. 67 o redditi d'impresa ex art. 55)	<ul style="list-style-type: none"> • Locazione di immobile • Cambio della biancheria (<i>in/out</i> dell'ospite) • Pulizia dei locali (<i>in/out</i> dell'ospite) • Servizio <i>transfer</i> (ad esempio da e per l'aeroporto) • Noleggio mezzi di trasporto • Posto spiaggia • Servizio ristorazione (prima colazione e altri pasti ove ammesso) • Organizzazione di escursioni, <i>tour</i>, ecc. • Servizio deposito bagagli • Servizio <i>baby club/babysitting</i> • Altri servizi 	Reddito non di natura fondiaria (redditi diversi ex art. 67 o redditi d'impresa ex art. 55)

L'**ampliamento introdotto dal Legislatore** è comunque **limitato** sia sotto il **profilo oggettivo** che anche dal punto di **vista soggettivo**.

Con riferimento al primo aspetto (oggettivo), si fa presente, infatti, che il nuovo concetto della locazione breve riguarda:

- le locazioni di **immobili a destinazione abitativa** e
- le locazioni aventi comunque una **durata non superiore a 30 giorni**.

Con riferimento, invece, all'ambito soggettivo di applicazione della nuova norma, si ricorda ancora una volta che **la disposizione normativa trova applicazione solo con riferimento alle locazioni** poste in essere dalle **persone fisiche che detengono gli immobili nella propria sfera privata**. Di fatto sono quindi esclusi dal nuovo concetto di locazione breve le locazioni di durata non superiore a 30 giorni poste in essere da soggetti che detengono gli immobili nella sfera non privata.

Ambito oggettivo

- Locazione di immobili per finalità abitative
- Locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni

Ambito soggettivo

- Locazione di immobili da parte di persone fisiche che detengono tali immobili nella sfera privata

Infine, il nuovo [comma 3-bis dell'articolo 4 D.L. 50/2017](#) rinvia **all'emanazione di un regolamento** con il quale dovranno essere **stabiliti i criteri oggettivi** in base ai quali **l'attività di locazione** assume la veste di **attività d'impresa continuativa ed organizzata**, con la conseguente inclusione nel concetto di **reddito d'impresa di cui all'articolo 55 D.P.R. 917/1986**, ponendo fine alla difficile individuazione della linea di confine tra reddito d'impresa "professionale", ex [articolo 55](#), e la tipologia dei redditi diversi per svolgimento di attività d'impresa occasionale.

In particolare, il "nuovo" [comma 3-bis dell'articolo 4 D.L. 50/2017](#) prevede che **"con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare"**.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Regole operative nei casi di cessioni gratuite effettuate alle ONLUS

di **Marco Bargagli**

Nel corso delle ordinarie **attività di verifica**, uno dei controlli effettuati da parte dell'Amministrazione finanziaria potrebbe riguardare la **corretta modalità di contabilizzazione** della **giacenza di merce** presente presso i **locali aziendali**.

In merito, la **normativa di riferimento** che riguarda l'obbligo di istituzione e la correlata tenuta delle **scritture ausiliarie di magazzino**, è contenuta nell'[articolo 1 del D.P.R. 695/1996](#), in base al quale le stesse **devono essere istituite** a partire dal **secondo periodo d'imposta successivo** a quello in cui, **per la seconda volta consecutivamente**, l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze **sono superiori rispettivamente ad € 5.164.568 ed € 1.032.913**.

La citata **contabilità di magazzino** deve rilevare, in **maniera sistematica**, tutte le **movimentazioni fisiche (carico/scarico)**, dei beni presenti in azienda, come previsto dall'[articolo 14, comma 1, lett. d\) del D.P.R. 600/1973](#).

Ai **fini tributari**, esistono **particolari disposizioni** che consentono di applicare le c.d. "**presunzioni legali di acquisto e cessione senza fattura**", che possono riguardare la **generalità** dei prodotti commercializzati da parte dell'impresa.

In particolare:

- ai sensi dell'[articolo 1, del D.P.R. 441/1997](#) si **presumono "ceduti senza fattura"** i **beni acquistati, importati o prodotti** che **non si trovano** nei luoghi in cui il **contribuente svolge la propria attività**;
- ai sensi dell'[articolo 3, del D.P.R. 441/1997](#) i **beni che si trovano** in uno dei luoghi in cui il **contribuente svolge le proprie operazioni**, si presumono **"acquistati senza fattura"** qualora non **venga dimostrato** che il medesimo contribuente non li ha ricevuti in base ad un **rapporto di rappresentanza**, ossia sulla scorta di uno degli altri **titoli previsti dalla legge**.

Ciò posto, un aspetto di **grande interesse operativo** riguarda i **profili fiscali** correlati alla **cessione gratuita**, da parte delle imprese, di merce nei confronti delle **ONLUS e degli altri enti senza scopo di lucro**.

In **via preliminare** per effetto della L. 166/2016 (in vigore dal **14 settembre 2016**), recante

disposizioni contro gli sprechi alimentari, il legislatore ha introdotto una **particolare disciplina di favore** prevista per le **cessioni gratuite di prodotti** da utilizzare esclusivamente per **finalità benefiche** e, in generale, per iniziative di **solidarietà sociale**.

Per **espressa disposizione normativa**, gli **operatori del settore alimentare** possono **cedere gratuitamente** le **eccedenze alimentari** nei confronti di **soggetti donatori**, i quali possono **ritirarle direttamente** ovvero **incaricare** un altro **soggetto**.

Per **“operatori del settore alimentare”** si intendono i **soggetti pubblici o privati**, operanti **con o senza fini di lucro**, che svolgono **attività connesse** ad una delle fasi di **produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti**.

Di contro, tra i **“soggetti donatori”** rientrano gli **enti pubblici** nonché gli **enti privati** costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro**, di finalità **civiche e solidaristiche** e che, in attuazione del **principio di sussidiarietà** ed in coerenza con i **rispettivi statuti o atti costitutivi**, promuovono e realizzano **attività d'interesse generale**, anche mediante la **produzione e lo scambio** di beni e servizi di **utilità sociale**, nonché attraverso **forme di mutualità**.

Inoltre, occorre considerare che le **eccedenze alimentari** cedute in **forma gratuita**, idonee al **consumo umano**, devono essere **destinate prioritariamente** a favore di **persone indigenti**.

Un'ulteriore **possibilità a favore del contribuente**, che consente di **evitare l'applicazione di sanzioni amministrative**, è specificatamente prevista dall'[articolo 2, comma 2, del D.P.R. 441/1997](#), che contempla le ipotesi in cui **non si rende applicabile**, nei rapporti con le ONLUS e le altre **organizzazioni non profit**, la presunzione di **cessione senza fattura**.

Infatti, le **cessioni operate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni** aventi **esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica** e alle ONLUS [previste dall'[articolo 10, n. 12\) del D.P.R. 633/1972](#)], **possono essere provate** con le modalità di **seguito specificate**:

- **comunicazione scritta** da parte del cedente agli uffici **dell'Amministrazione finanziaria** e ai comandi della **Guardia di Finanza di competenza**, con l'indicazione della **data, ora e luogo di inizio del trasporto**, della **destinazione finale dei beni**, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto dei beni **gratuitamente ceduti**. Tale comunicazione deve pervenire agli uffici finanziari almeno **cinque giorni prima della consegna** e può **non essere inviata** qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad **euro quindicimila**, ovvero nelle ipotesi in cui si **tratti di beni facilmente deperibili**;
- **emissione del documento di trasporto**, previsto dal D.P.R. 472/1996, **progressivamente numerato**;
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, con la quale l'**ente ricevente** attesti **natura, qualità e quantità** dei beni ricevuti.

Osservando attentamente la **procedura sopra esposta**, il contribuente potrà così **evitare contestazioni** mosse in **sede ispettiva** a seguito di **rilevamento giacenza di magazzino**, nelle ipotesi in cui la **giacenza contabile** dei beni **sia superiore** alla **giacenza fisica** degli stessi (ipotesi di **cessione senza fattura**).



RISCOSSIONE

Definizione agevolata: pagamento al 31/7 e segnalazione anomalie

di **Raffaele Pellino**

A partire da **luglio**, Equitalia renderà disponibile sul proprio sito istituzionale un apposito servizio dedicato alle **“segnalazioni”** dei contribuenti che riscontrino **anomalie** nelle comunicazioni ricevute a seguito della definizione agevolata. Dallo scorso 15 giugno, infatti, molti contribuenti, a fronte della presentazione della istanza di adesione e dell'accoglimento della stessa, sono stati destinatari di **prospetti di liquidazione delle somme non corrispondenti a quelli indicati nell'originaria istanza**.

In particolare, se nell'ambito della comunicazione si rilevano cartelle/avvisi mancanti o la presenza di cartelle/avvisi non indicate nell'istanza, per non perdere i **benefici** della rottamazione, occorre comunque **versare** gli importi dovuti entro il 31 luglio e procedere alla eventuale **segnalazione**.

Si ricorda che le comunicazioni sono arrivate (o stanno arrivando) per posta raccomandata o attraverso la PEC, nel caso si sia indicato il relativo indirizzo nell'ambito dell'istanza. Dal 16 giugno copia della suddetta comunicazione è disponibile anche nell'**area riservata** del portale di Equitalia.

Ciò detto, in primo luogo, si rileva che, a seguito della presentazione dell'istanza entro lo scorso 21/04, Equitalia è tenuta a comunicare all'interessato informazioni in merito:

- **all'accoglimento o all' eventuale rigetto** della adesione;
- agli **eventuali carichi di debiti che non possono rientrare** nella definizione agevolata;
- **all'importo/i da pagare**;
- alla **data/e entro cui effettuare il pagamento**.

La comunicazione contiene anche i **bollettini di pagamento** in base alla scelta che è stata effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 **ed il modulo per l'eventuale addebito sul conto corrente**.

Sulla base **dei debiti indicati** nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono state previste **5 tipologie di comunicazioni** in relazione alle seguenti possibili **casistiche**.

AT	Accoglimento totale della richiesta	il contribuente riceve un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non ha nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
-----------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AP	Accoglimento parziale della richiesta	il contribuente, sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, ha un importo da pagare;
AD	Assenza debiti	il contribuente, sia per i debiti “rottamabili” che per gli eventuali debiti non “rottamabili”, non deve pagare nulla;
AX	Debito residuo	il contribuente, per i debiti “rottamabili” non deve pagare nulla mentre ha un debito residuo per quelli non “rottamabili”;
RI	Rigetto	i debiti che sono stati indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e, quindi, il contribuente ha un importo da pagare.

Ogni comunicazione, poi, contiene un **prospetto di sintesi** con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata in merito:

- al **totale del debito residuo** (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
- al **debito “residuo”** oggetto di definizione;
- **all'importo da pagare** per la definizione agevolata del debito;
- al debito residuo “escluso” dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), si troverà nella comunicazione un **ulteriore prospetto** con l'elenco dei “*carichi non definibili*” con l'evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

A fronte di tali comunicazioni, molti operatori stanno riscontrando delle **incongruenze** nei dati, in quanto i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione non corrispondono a quelli che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione. Per far fronte a tali anomalie, Equitalia, renderà disponibile, a partire da luglio, un **apposito servizio segnalazioni**.

In particolare, per **non perdere i benefici della rottamazione**:

- qualora nella comunicazione ricevuta **non si riscontri la presenza di tutte le cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione**, occorrerà comunque provvedere al pagamento degli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione **entro il termine del 31 luglio** nonché “**segnalare**” le cartelle/avvisi che risultano “**mancanti**”.
- **qualora** nella comunicazione ricevuta **si riscontri la presenza di cartelle/avvisi che non sono stati indicati nella dichiarazione di adesione**, occorrerà comunque provvedere al pagamento degli importi dovuti per le cartelle/avvisi che sono stati indicati nella dichiarazione di adesione **entro il termine del 31 luglio** e “**segnalare**” le **sole cartelle/avvisi che non erano state indicate**.

Nel caso si intenda effettuare il pagamento **soltanto di alcuni debiti** (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione inviata da Equitalia, occorre recarsi presso uno degli sportelli, oppure utilizzare il servizio “ContiTu” che sarà disponibile a inizio luglio: in tal modo, il contribuente potrà richiedere e stampare i **bollettini RAV** relativi alle cartelle/avvisi che decide di pagare.

In materia di **pagamenti**, ricordato preliminarmente che questi devono avvenire in un'unica soluzione o a rate (fino ad un massimo di 5 rate, in quest'ultimo caso il 70% del dovuto sarà

pagato nel 2017 ed il restante 30% nel 2018), si fa presente che:

- con il pagamento della prima rata sono **revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti**;
- in caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento** della **prima/unica rata** della definizione, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la **stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione** salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle **rate successive alla prima non sarà possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni** in quanto già revocate al pagamento della prima rata.

Inoltre, si fa presente che **chi non paga anche solo una rata**, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, **perde i benefici della definizione** ed Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a **titolo di "acconto"** dell'importo complessivamente dovuto (FAQ Equitalia).

Occorre, da ultimo, segnalare, che per il **pagamento mediante il servizio di addebito diretto su conto corrente**, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato sia presentata, alla banca del titolare del conto, **almeno 20 giorni prima** della scadenza della rata. Così ad esempio, per la scadenza della rata del 31 luglio il servizio andrà richiesto entro e non oltre l'11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l'addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest'ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CONTENZIOSO

La discussione della controversia nel processo tributario

di Dottryna



Nell'ambito del processo tributario, la discussione della controversia può avvenire, in via ordinaria, in camera di consiglio oppure, su richiesta delle parti, in pubblica udienza.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo fornisce l'inquadramento delle due diverse modalità di trattazione.

Ai sensi dell'[articolo 33, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), la **discussione** della controversia avviene in via ordinaria in **camera di consiglio**, salvo che una delle parti non chieda la discussione in **pubblica udienza**.

Discussione in camera di consiglio

La discussione in **camera di consiglio** avviene **senza la presenza delle parti e dei loro difensori**, con il relatore che espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e il segretario che redige il processo verbale. In tal caso, le **parti possono depositare**, oltre alle memorie illustrative, **brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima** della data della camera di consiglio ex [articolo 32, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#).

In caso di **omissione o nullità della comunicazione di udienza** ad opera della segreteria, il presidente **rinvia con ordinanza la discussione** in Camera di consiglio, invitando la segreteria a **darne comunicazione** alle parti.

La **discussione in Camera di consiglio** non preclude l'esercizio dei **poteri istruttori** del giudice tributario, con la conseguenza che è possibile la **celebrazione di più udienze** a seconda della **complessità del caso**.

Discussione in pubblica udienza

Ai sensi dell'[articolo 33, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), la discussione in pubblica udienza deve essere **espressamente richiesta mediante apposita istanza da depositare nella segreteria e da notificare** alle altre parti costituite **entro il termine di 10 giorni liberi prima** dell'udienza stessa.

L'**istanza di discussione in pubblica udienza** può essere presentata in sede di **ricorso, controdeduzioni memorie illustrative** o, da ultimo, con **atto separato**.

È **necessario procedere alla notifica** della stessa, anche se contenuta in un atto che non deve essere notificato alle controparti.

La notifica può avvenire mediante **consegna diretta, ufficiale giudiziario o spedizione a mezzo posta** in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

Il **termine di 10 giorni liberi prima** previsto dall'[articolo 33](#) per la presentazione dell'istanza di discussione in pubblica udienza ha **carattere perentorio**. Pertanto, **a titolo cautelativo**, è opportuno fare riferimento, al fine di verificare il rispetto del suddetto termine, alla **data in cui il destinatario riceve il plico** quale momento di **perfezionamento della notifica**. In ogni caso, si evidenzia che, secondo parte della giurisprudenza, l'istante deve provvedere **entro il suddetto termine sia alla notifica che al deposito**.

Ai sensi dell'[articolo 34, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992](#), le **parti presenti** sono **ammesse dal presidente** alla **discussione in pubblica udienza** dopo che il relatore ha esposto al collegio i fatti e le questioni della controversia, mentre il segretario redige il processo verbale.

In dottrina si ritiene che, se è stata presentata **istanza di discussione in pubblica udienza** da una delle parti costituite, la **sentenza deliberata** in violazione di tale richiesta, e, quindi, all'esito della **camera di consiglio**, è **nulla per violazione del principio del contraddittorio**.

Nel corso dell'udienza di trattazione le parti potranno ancora **confutare la tesi sostenuta dalla controparte**, fermo restando il **divieto di proposizione di motivi nuovi o di integrazione** di quelli già illustrati in sede di ricorso, fatte salve le **questioni rilevabili d'ufficio**.

Inoltre, il giudice potrà esercitare i **poteri istruttori** di cui all'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#) con **ordinanza**, che, in linea di principio, è **modificabile e revocabile** ex [articolo 177 c.p.c.](#), nonché **censurabile in appello**, ma solo mediante impugnazione della sentenza.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [il differimento della discussione in pubblica udienza;](#)
- [le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice durante l'udienza di discussione della controversia;](#)
- [la disciplina delle deliberazioni del collegio giudicante.](#)

Inoltre, la *Scheda* è corredata da un *facsimile*:

- dell'istanza di trattazione in pubblica udienza e
- delle memorie di replica.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)